

Informativa per la clientela di studio

N. 92 del 03.07.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Autonomi. Versamento contributivi sui redditi 2012-2013

l'8 luglio 2013 scade il termine per il versamento dei contributi a **"saldo 2012"** e primo **"acconto 2013"** dovuti dagli iscritti alle gestioni degli **artigiani e commercianti** sulla quota di reddito eccedente il minimale (€ 15.357) e dai **liberi professionisti senza cassa** iscritti alla Gestione separata INPS (non esiste alcun minimale). In ogni caso, i soggetti interessati potranno versare i relativi contributi entro il 20 agosto 2013, pagando una maggiorazione, a titolo di interesse, dello **0,40%**. A tal proposito, si precisa che la maggiorazione dovrà essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure ancora con la causale "DPPI" nel caso dei liberi professionisti.

Premessa

A breve gli artigiani e commercianti che eccedono la quota di reddito minimale e i liberi professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata dovranno versare i contributi a **"saldo 2012"** e primo **"acconto 2013"**.

Infatti, l'8 luglio prossimo scade il termine per il versamento dei suddetti contributi, i quali potranno comunque essere versati **entro il 20 agosto 2013**, scontando una maggiorazione, a titolo di interesse, dello **0,40%**. Il **2 dicembre 2013**, invece, scade il versamento dei contributi a titolo di "secondo acconto" per l'anno 2013.

RICORDA - Nel *"Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti"* l'INPS ha reso disponibile un prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi **all'anno 2013**, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi.

Il D.P.C.M. 13 giugno 2013

A tal proposito, appare doveroso ricordarLe che la suddetta scadenza è stata oggetto di proroga a causa del **D.P.C.M. del 13 giugno 2013**.

Infatti, all'art. 1 del citato decreto è stato previsto lo slittamento dei termini: dal 17 giugno 2013 all'8 luglio 2013, senza alcun pagamento aggiuntivo dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale.

NOTA BENE - La proroga riguarda esclusivamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

La rateizzazione

Inoltre, Le ricordiamo che entrambe le categorie di lavoratori possono godere della rateizzazione dei versamenti contributivi alle seguenti condizioni:

- ✓ per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere a oggetto **esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile**, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2013;
- ✓ per i liberi professionisti, invece, la rateazione può essere effettuata **sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2012 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2013**. In particolare:
 - la prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito;
 - le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2013.

NOTA BENE - In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato **entro il mese di novembre 2013**.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono.

Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

Quanto alle **modalità di compilazione del modello F24** in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

- ✓ gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- ✓ le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
- ✓ la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello **0,40%** nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dall'8 luglio al 20 agosto.

La compensazione

Infine, Le ricordiamo che eventuali somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto possono essere compensate tramite modello F24 esclusivamente **sulle somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2012.**

NOTA BENE - Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all'anno 2012 dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva.

Gli artigiani e commercianti potranno effettuare tali operazioni esclusivamente online sul sito dell'INPS (www.inps.it), selezionando dall'opzione "*Elenco di tutti i servizi*" l'applicazione "*Cassetto previdenziale artigiani e commercianti*"; successivamente dal menu posto a sinistra dello schermo bisogna selezionare "*Domande telematizzate*", quindi "*Compensazione contributiva o Rimborso*".

L'importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2013 **può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.**

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righe di uno o più modelli F24 indicando:

- ✓ la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);
- ✓ il codice sede;
- ✓ il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell'anno 2011, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell'anno precedente) o dell'anno 2012 se il credito emerge dalla dichiarazione 2013 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).

Sarà quindi indicato il **periodo di riferimento** (l'anno 2011 ovvero il 2012, secondo quanto appena evidenziato) e **l'importo che si intende compensare**.

OSSERVA - Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo.

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito ed esposto al **rigo RR12 colonna 1 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2013** sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata che con altri tributi.

RICORDA - La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all'indirizzo www.inps.it, selezionando dall'opzione "*Elenco di tutti i servizi*" la voce "*Gestione separata: domanda di rimborso*".

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 